

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico evidenziando quanto segue. L'Avv.(omissis), unitamente al Collega Avv. Caio, ha difeso il sig. Tizio in un giudizio. Il predetto giudizio si concludeva vittoriosamente per il sig. Tizio, al quale era altresì liquidato il rimborso delle spese legali. Successivamente, in considerazione del mancato, totale adempimento delle controparti a quanto statuito nella sentenza, il sig. Tizio affidava al solo Avv. (omissis) l'incarico di agire esecutivamente per il recupero di quanto ancora dovuto. L'Avv. Caio contattava quindi l'Avv. (omissis), chiedendole informazioni in merito alla suddetta procedura esecutiva, affermando di dover ancora ricevere dal sig. Tizio il saldo dei propri compensi professionali. Alla luce di quanto sopra l'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito all'esistenza o meno di un obbligo deontologico di fornire al Collega Caio le informazioni richieste, tenuto altresì conto dell'obbligo di riservatezza nei confronti della parte assistita.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, relatori l'Avv. Giacomo Scicolone e l'Avv. Mario Tobia,

Osserva

L'**art. 13 cdf** ("**Dovere di segretezza e riservatezza**") afferma che *"l'Avvocato è tenuto [...] alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio"*.

Tale concetto è ribadito nell'**art. 28 cdf** ("**Riserbo e segreto professionale**"), ove si legge al comma 1 che *"E' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'Avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"*, aggiungendo al comma 2 che *"L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato"*.

Ebbene, non si rinviene alcun generico obbligo deontologico di collaborazione e/o correttezza tra colleghi in grado di derogare ai predetti principi (le deroghe al dovere di segretezza e riserbo, infatti, sono indicate analiticamente nel richiamato art. 28 cdf comma 4 e tra di esse non è ricompreso l'aiutare un Collega a recuperare somme di denaro a lui dovute da un proprio assistito).

Parole/frasi chiave:

art. 13; art. 28; dovere di segretezza e riservatezza; riserbo; segreto professionale